

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 10/03/2002 n. 1297  
legge 109/94 Articoli 1 - Codici 1.1

Contrasta con i principi di piena concorrenza, di par condicio fra i partecipanti alle pubbliche gare e di segretezza delle offerte, la mancata esclusione delle imprese concorrenti indicate come subappaltatrici da altre imprese, anche queste concorrenti, in un intreccio di rapporti a catena preordinati ad una formulazione concordata delle offerte in modo da rendere altamente probabile, se non addirittura certa, l'aggiudicazione della gara ad una delle imprese collegate. Dal combinato disposto degli artt. 10, 12 e 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., norme dirette ad evitare che, al di fuori dei casi espressamente ammessi dalla legge, possano partecipare alle gare di evidenza pubblica imprese collegate fra loro, può dedursi il principio più generale, conforme ai canoni della correttezza e della trasparenza, secondo cui non è ammissibile e deve, quindi, essere preclusa la partecipazione alle gare di evidenza pubblica di imprese riconducibili ad un medesimo centro decisionale, sia questo tale strutturalmente o anche soltanto in via contingente.